

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2084}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 ottobre 2024 (v. stampato Senato n. 932)

d'iniziativa del senatore ZANETTIN

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 ottobre 2024*

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione ».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « articolo 267 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, ».

